



**COMUNE DI BERZO SAN FERMO  
PROVINCIA DI BERGAMO**

Via Mons. Trapletti n. 15 – 24060  
Tel. 035/821122 – Fax 035/821442  
P.I. e C.F. 00566590162

**ORIGINALE**

**DETERMINAZIONE NR 91/SETT. AMM.VO**

**Oggetto: Determinazione costituzione fondo contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente seguito cessazione personale– anno 2014.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO**

Visto il Decreto sindacale di cui all'art 109, comma 2 del DLgs 267/2000, con il quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni dell'area amministrativa;

RICHIAMATO il decreto sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del settore Servizi Finanziari – Bilancio e Contabilità Generale - Gestione economica del Personale;

RILEVATA che il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2015 ed allegati;

PREMESSO che il CCNL 22/01/2004 ha stabilito che le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengono determinate annualmente dagli Enti, con effetto dal 31/12/2003 e a valere per l'anno 2004, secondo le nuove modalità definite dall'articolo 31 CCNL 22/01/2004;

che la nuova disciplina distingue le risorse decentrate in due categorie:

- risorse decentrate stabili
- risorse decentrate variabili
- che le risorse decentrate stabili a mente dell'articolo 31 comma 2 del CCNL 22/01/2004 sono quelle aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, determinate nell'anno 2003 secondo la previgente normativa contrattuale e più specificatamente le risorse individuate dall'articolo 15 CCNL 01/04/1999, dall'articolo 4 commi 1 e 2 del CCNL 05/01/2001, nonché dalle integrazioni previste dall'articolo 32 commi 1 e 2 CCNL 22/01/2004;

EVIDENZIATO che, così come indicato dalla Corte dei Conti con la pronuncia n. 157/2010, ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., la quantificazione delle risorse decentrate – parte stabile - è effettuata in via automatica e obbligatoria, senza margine di discrezionalità, con provvedimento di natura gestionale; mentre, di contro, è l'Organo di Governo dell'Ente a quantificare l'eventuale parte variabile del Fondo per le Risorse Decentrate, in base agli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio, degli obiettivi del P.E.G., nell'ambito delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli normativi in vigore;

VISTO l'articolo 4 del CCNL del 09/05/2006 che prevede ulteriori incrementi alle risorse decentrate ed in particolare:

- all'articolo 4 comma 1 l'incremento delle risorse stabili dello 0,50% del monte salari anno 2003;

VISTO poi l'articolo 8 del CCNL 11/04/2008 che prevede ulteriori incrementi per gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità interno e il disposto dell'articolo 1 comma 557 della Legge 27 dicembre 2006, nr. 296 ed in particolare:

- a decorrere dal 31.12.2007 gli enti incrementano le risorse decentrate di cui all'articolo 31 comma 2 del CCNL 22.01.2004 con un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari dell'anno 2005;

VISTO inoltre l'articolo 4 del CCNL 31/07/2009 il quale testualmente recita:

Per gli Enti costituiscono requisiti per l'integrazione delle risorse destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa:

- il rispetto del patto di stabilità triennio 2005-2007;
- il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia contenimento della spesa di personale;
- l'attivazione di rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività dell'amministrazione;
- l'osservanza degli indicatori di capacità finanziaria sotto indicati;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla puntuale determinazione delle risorse stabili del fondo per l'esercizio 2014 seguito cessazioni di personale dipendente;

DATO ATTO che le risorse stabili così determinate si riferiscono alle voci indicate dal comma 2 dell'articolo 31 del CCNL del 22/01/2004 così come integrato dall'articolo 4 – 1 comma del CCNL 09/05/2006, che non necessitano di verifiche consuntive e non sono soggette a contrattazione decentrata;

RICHIAMATA inoltre la delibera della Corte dei Conti Sezioni riunite nr. 51/2011 relativa alle varie fattispecie che rientrano nella c.d. lett. k) dell'art. 15 del CCNL 01/04/1999 la quale precisa quanto segue:

- che le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del D. L. 78/2010, sono solo quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche dei soggetti individuati o individuabili e che pertanto potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti;
- che detta caratteristica ricorre per quelle risorse destinate a remunerare prestazioni professionali per la progettazione di opere pubbliche e quelle dell'avvocatura interna, in quanto si tratta di prestazioni professionali tipiche la cui provvista all'esterno potrebbe comportare aggravii di spesa a carico dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, e che pertanto devono intendersi escluse dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78";
- che le risorse che alimentano il fondo derivanti dal recupero dell'ICI o da contratti di sponsorizzazione non si sottraggono alla regola generale sopra indicata, nel senso cioè che esse devono essere computate ai fini della determinazione del tetto di spesa posto al fondo per la contrattazione integrativa dall'art. 9, comma 2-bis, citato, in quanto a differenza delle risorse destinate a progettisti interni e agli avvocati comunali sono potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti dell'ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa;
- che per stabilire se l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non superi il corrispondente importo dell'anno 2010, occorrerà sterilizzare, non includendole nel computo dell'importo 2010, le risorse destinate a dette finalità, vale a dire progettazione interna e prestazioni professionali dell'avvocatura interna;

RICHIAMATE le previsioni di cui all'art. 17, comma 5 del CCNL 1/4/1999 :” le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo”;

VISTE in merito:

- la nota n. 81510 del 13/7/2011 con la quale il Ministero dell'Economia e Finanze ha chiarito che le somme destinate alla contrattazione integrativa definitivamente non utilizzate nell'anno precedente , costituendo un mero trasferimento temporale di spesa di somme già in precedenza certificate, non sono da assoggettare al limite dell'art. 9 comma 2 bis della l. n. 122/2010;
- la circolare della RGS n. 16 del 02/05/2012- pagg 129-138 (indicazioni per la compilazione del conto annuale) con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito :  
la necessità di una loro ricognizione formale certificata dagli Organi di controllo;  
la non rilevanza di tali somme ai fini della verifica del rispetto dell'art. 9 , comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010;
- il parere ARAN n. 0023668 del 30/10/2012 “ somme destinate alla contrattazione integrativa non utilizzate nell'anno precedente “ che , riprendendo in parte la circolare della RGS precedentemente citata, chiarisce che :
  - “Nella costituzione del fondo risorse decentrate esistono sia le risorse stabili che variabili;
  - Solo le risorse risparmiate a consuntivo aventi carattere di fissità e continuità ( di natura stabile) possono essere utilizzate nell'anno successivo;
  - Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione di istituti finanziati con risorse di natura variabile non possono essere portati ad incremento del fondo dell'anno successivo, ma costituiscono economie di bilancio ( risorse art. 15, commi 2 e 5 CCNL 1/4/99, risorse ex art. 15, comma 1 , lett. k) ;
  - Ai fini del trasporto all'anno successivo è necessaria una ricognizione amministrativa, certificata dagli organi di controllo, attestante l'entità delle risorse precedentemente certificate che non saranno più utilizzate nell'anno di riferimento;
  - Gli importi così calcolati devono essere depurati delle poste che non possono essere riportate nel nuovo fondo ( es. i risparmi per assenze per malattia);
  - Le risorse destinate “una tantum” all'anno successivo non rilevano ai fini della limitazione di cui all'art. 9 comma 2bis del D.L. 78/2010 convertito nella legge n.,122/2010 ( non vanno inserite nell'importo del Fondo da comparare con quello del Fondo 2010 e nella base di calcolo sulla quale operare la riduzione proporzionale ai dipendenti cessati);

RILEVATO che ai fini dell'applicazione dei vincoli di finanza pubblica disposti dalla citata disciplina di cui all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 (convertito in legge 122/2010), occorre in via preliminare rappresentare quanto segue:

- a) i vincoli del comma 2 bis (rispetto del limite 2010 e riduzione proporzionale del fondo) danno vita a due distinti controlli, da eseguirsi nella successione di seguito indicata in quanto possono dar luogo a due distinte e successive riduzioni;
- b) la verifica del rispetto del vincolo di contenimento delle risorse decentrate nei limiti del corrispondente importo dell'anno 2010 si ritiene debba effettuarsi ponendo a confronto l'entità dei fondi relativi agli esercizi 2010 – 2014, considerati, entrambi :
  - al netto delle risorse previste da specifiche disposizioni di legge, quali quelle di cui all'art. 15, comma 1, lett. k, CCNL 1° aprile 1 999 relative alle incentivazioni per la progettazione di opere pubbliche in quanto si tratta di risorse correlate allo svolgimento di prestazioni professionali specialistiche offerte da personale qualificato in servizio presso l'Amministrazione che afferiscono, inoltre, ad un numero ben individuabile di dipendenti ;

- al netto delle eventuali economie provenienti dall'anno precedente e delle aggiunte derivanti dagli anni pregressi ( Deliberazione Corte dei Conti –Sezione Toscana – n. 519/2011);
- al lordo delle risorse previste da specifiche disposizioni di legge, quali quelle di cui all'art. 15, comma 1, lett. k, CCNL 1° aprile 1999 relative al recupero dell'evasione ICI e quelle di cui alla lett. d ) del citato art. 15 , vale a dire le risorse derivanti dall'attuazione della disciplina di cui all'art. 43 della legge 449/1997 ( contratti di sponsorizzazione) ,
- c) l'eventuale decurtazione dell'ammontare del fondo in questione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (personale medio 2014 rispetto al personale medio 2010), deve avvenire assumendo quale base di calcolo le risorse decentrate stabili e variabili, al netto di quelle sopra citate;
- d) la riduzione interessa tutto il fondo in quanto la norma prevede che "l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale .....è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio “;

PRESO ATTO delle indicazioni della Deliberazione della Corte dei Conti Emilia Romagna n. 223-2013 dal quale si evince che:

- In seguito, come ricordato nella richiesta di parere, si è espressa la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia, con deliberazioni n. 324/2011, n. 287/2012 e n. 116/2014, ammettendo la possibilità di eseguire il calcolo, tenendo conto della data di cessazione delle singole unità di personale, e considerando il diritto di queste ultime all'attribuzione del trattamento accessorio per il periodo di permanenza in servizio nell'anno solare, in tal modo la riduzione tiene conto delle unità cessate, in relazione ai ratei di effettiva presenza in servizio.
- Questa Sezione già si è espressa, sia pure incidentalmente, in merito alla problematica de qua, con Deliberazione dell'11 ottobre 2012, n. 397. In tale deliberazione si rilevava che “come evidenziato dalla circolare 15 aprile 2011, n. 12 della Ragioneria generale dello Stato, la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio può essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento ed il valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno (in tal senso anche la Sezione regionale di controllo per la Toscana con deliberazione 519/2011 e la Sezione regionale di controllo per il Veneto con deliberazione 437/2012)”.
- Il diverso criterio individuato dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia appare maggiormente equo rispetto al sistema della media dei dipendenti in servizio, in quanto tiene conto della data di effettiva cessazione delle singole unità di personale e, conseguentemente, del diritto maturato da queste ultime all'attribuzione del trattamento accessorio, per il periodo di permanenza in servizio.
- Per quanto sopra esposto, questa Sezione non ravvisa ragioni per discostarsi dal proprio orientamento, espresso con la citata deliberazione 397/2012, nel senso che la riduzione del fondo “possa essere operata” con il sistema della media dei presenti, al 1° gennaio e al 31 dicembre; tuttavia, ad integrazione dello stesso, esprime il proprio avviso nel senso che il calcolo possa essere effettuato anche sulla base della rilevazione delle effettive presenze in servizio.

- La scelta in merito alla modalità di calcolo, conseguentemente, viene rimessa alla discrezionalità dei singoli enti.

RILEVATO che con decorrenza 31 agosto 2014 è cessata un'unità di personale presso i servizi demografici;

DATO ATTO che il numero dei dipendenti, al 31.12.2014 con esclusione del Segretario Comunale è di numero 1;

RITENUTO attenendosi alle indicazioni di cui alla deliberazione della Corte dei conti de qua, di procedere ad applicare al fondo una riduzione proporzionale seguito cessazione di personale dipendente;

RICHIAMATO il principio contabile 5.2 della nuova contabilità finanziaria il quale alla lettera a) sezione 3 il quale prevede che *“ le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello a cui si riferiscono, sono stanziare e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili.... In caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. ”*;

RITENUTO seguito esegesi del principio contabile 5.2 e per quanto sopra indicato che le spese per il trattamento accessorio e premiante dell'esercizio 2014, sono confluite nell'avanzo vincolato e che ai fini della relativa applicazione dovrà essere applicata apposita variazione al bilancio 2015, secondo le indicazioni per principio contabile 5.2 punti 2) e 3);

RICHIAMATO l'articolo 9 del DL 78/2010 s.m.i. avente ad oggetto contenimento delle spese in materia di pubblico impiego;

VISTO il DLgs 267/2000;

VISTO lo statuto comunale;

#### **DETERMINA**

di dare atto, per le motivazioni in premessa, che per l'anno 2014 il Fondo del finanziamento delle risorse decentrate di cui all'articolo 31 comma 2 del CCNL 22/01/2004, parte stabile, risulta aggiornato come di seguito:

<u>RISORSE STABILI</u>	
<b>Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità contenute nel CCDI del 2011, art.31 comma 2 del CCNL 22.01.2004.</b>	<b>12.447,45</b>
<b>Risparmi di cui all'art. 2 comma 3 D.Lgs 165/01 non contenuti nel CCDI del 2011 in applicazione di successive disposizioni.</b>	<b>0,00</b>
<b>Risorse destinate al trasferimento di personale conseguente al decentramento di funzioni avvenute o che avverranno nel 2012</b>	<b>0,00</b>

Risparmi derivanti dalla stabile riduzione del fondo del 2011 per lo corresponsione del lavoro straordinario di cui all'art. 14, comma 1, del CCNL del 1.4.1999.	0,00
Risorse derivanti dall'integrazione dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni <i>ad personam</i> in godimento al personale che è cessato dal servizio nel corso del 2011	554,71
0,6 % del monte salari dell'anno 2005 in applicazione dell'art.8 comma 2 del CCNL del 11.04.2008	512,17
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>€ 13.514,33</b>

**IN DETRAZIONE:**

Trattamento economico accessorio del personale cessato dal Comune (pensionamento operaio e della relativa funzione dall'01.04.2011)	- 4.319,86
Trattamento economico accessorio del personale cessato dal Comune (dipendente servizi demografici dall'01.09.2015)	- 1.532,40

**TOTALE FONDO PARTE STABILE** € 7.662,07

**SOMME DA DETRARRE IN QUANTO PAGATE SUGLI INTERVENTI DEGLI STIPENDI**

**PROGRESSIONI ORIZZONTALI (ASSEGNO AD PERSONAM) QUOTA FONDO** € 663,13

**INDENNITA' DI COMPARTO QUOTA FONDO** € 885,40

**TOTALE FONDO DISPONIBILE PARTE FISSA PER LA CONTRATTAZIONE ANNO 2014**  
€ 6.113,54


- 1) Di dare atto che la spesa in questione, al netto di quanto già liquidato per la quota di progressioni economica ed indennità di comparto imputata sugli interventi degli stipendi dell'anno 2014, risulta stanziata nell'avanzo di amministrazione riaccertato 2014 secondo i dettami del principio contabile allegato 5.2 della nuova contabilità finanziaria;
- 2) Di dare atto della necessità di applicare con apposita variazione di bilancio la quota di avanzo di cui sopra per la copertura degli oneri previsti dalla presente determinazione, nonché per l'eventuale parte variabile del fondo 2014;
- 3) Di dare atto che sarà possibile utilizzare le risorse stabili residue per il pagamento di istituti variabili;
- 4) Di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente provvedimento amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al TAR, Sezione di Brescia, al quale è possibile

rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorni di pubblicazione all'Albo pretorio.

Attestata la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi del DL 174/2012.

Berzo San Fermo, 07.08.2015

Il Responsabile del Settore Amministrativo  
Turco Dr Guglielmo



**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**


Il sottoscritto, Responsabile del Settore Finanziario, con la sottoestesa firma appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000.

Attestata la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi del DL 174/2012.

Lì, 07.08.2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Turco Dr Guglielmo



\*\*\*\*\*

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

10 SET. 2015

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio addì \_\_\_\_\_ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale  
Rantò Dr. Nunzio

